

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE

così composto:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Francesca Vitale	giudice, rel.
dott. Vittorio Carlomagno	giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei sovraindebitati **MONDINI MARCELLO** nato a Città della Pieve il 19.03.1949, residente in Roma, via Domenico De Ambrogio n. 20, C.F. MNDMCL49C19C744N e **FRASACCO MARISA GEMMA** nata a Paliano (FR) il 26.6.1947 e residente in Roma, via Domenico De Ambrogio n. 20, assistiti ai sensi dell'art 269 1° comma CCI dall'Avv.to Domenico Baliani che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti e presso il cui studio in Borgo Trevi (PG), p.zza della Concordia n. 12 in Roma, hanno eletto domicilio;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza in Roma;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi;

rilevato che sussistono i presupposti per la presentazione di una domanda ex art. 66 CCII poiché Mondini Marcello e Frasacco Marisa Gemma sono coniugi in regime di separazione dei beni e che i predetti hanno, in parte, posizioni debitorie comuni;

rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persone fisiche non svolgenti attività lavorativa autonoma o dipendente che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva allo stato di € 1.468.910,65, oltre spese di procedura stimate in € 35.187,47 (come indicato nella relazione del Gestore), il patrimonio di cui dispongono è rappresentato dagli immobili residui (rispetto a quelli già venduti) soggetti a procedura, proposta nei confronti di Mondini Marcello e Frascaccio Marisa Gemma, di esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Terni n. 73/2011 il cui prezzo base d'asta è di complessivi € 192.000,00, da un ulteriore immobile (nella proprietà dei debitori) stimato in € 15.000,00 e da un credito litigioso nei confronti di Creditumbria pari ad € 87.000,00 di incerto realizzo poiché accertato con sentenza del Tribunale di Terni n. 2881/2015 impugnata innanzi alla Corte di Appello di Perugia - patrimonio all'evidenza insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni degli istanti i quali, oltretutto, percepiscono entrambi un reddito pensionistico complessivo di ammontare pari a circa Euro 1.150,00 mensili; tenuto conto delle allegazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC nonché degli atti di causa, si ritiene in proposito che si debba rimettere ogni valutazione e provvedimento al giudice delegato ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, quanto alla indicazione dei beni non compresi nella liquidazione.

A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti e del loro nucleo familiare, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza;

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.



osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si sono rivolti i debitori, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti; visti gli artt. 66, 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di MONDINI MARCELLO nato a Città della Pieve il 19.03.1949 e di FRASACCO MARISA GEMMA nata a Paliano (FR) il 26.6.1947 entrambi residenti in Roma, via Domenico De Ambrogio n. 20

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC - Avvocato Corrado De Martini (C.F. DMRCRD38S13H282W) con studio in Roma, via Francesco Denza n. 15

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da



ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
 - b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
 - c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
 - d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il



programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al



debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma 26.10.2023

Il Giudice estensore

Dott. Francesca Vitale

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

